



Parere in tema di traduzione degli allegati all'atto tradotto ex art. 54 o 55 l.n..

Associato richiedente: P. Di Giorgi

Quesito

Il sottoscritto chiede di conoscere se in caso di atto di compravendita con intervento di stranieri sia necessario procedere alla traduzione anche degli allegati (nel caso di specie CDU ed APE) unendo il relativo testo tradotto.

Risposta al quesito

La questione sottoposta all'attenzione dal richiedente riguarda la possibilità di estendere la necessità della traduzione dell'atto, dettata in presenza di un soggetto che non conosca la lingua italiana (art. 54 o 55 l.n., a seconda dei casi), agli allegati all'atto stesso.

Sul punto si sono fronteggiate due opinioni: una, più tuzioristica, che suggerisce la necessità della traduzione dell'allegato in quanto maggiormente garantista della perfetta intelligenza dell'atto da parte dello straniero¹, l'altra più "liberista" che considera necessaria la traduzione solo qualora l'allegato contenga degli elementi essenziali per la comprensione dell'atto².

Premessa necessaria al fine di una presa di posizione relativamente alla suddetta problematica è che l'allegato deve considerarsi ontologicamente distinto dall'atto notarile. L'allegato, infatti, non costituisce un atto formato dal notaio bensì un documento dal medesimo utilizzato o per una maggiore completezza dell'atto o per adempiere ad obblighi di legge (si pensi all'allegazione del cdu).

In considerazione di ciò parrebbe eccessiva l'applicazione delle formalità della legge notarile (nel caso di specie: la traduzione) all'allegato in quanto si finirebbe con l'onerare il notaio di obblighi disposti dal Legislatore per gli atti formati dal Notaio e rispetto ai quali, dunque, lo stesso operi svolgendo la propria funzione creativa e di adeguamento.

Si ritiene, alla luce di quanto sin qui precisato, di poter aderire alla tesi più permissiva, la quale permette di non tradurre l'allegato, salvo il caso in cui il medesimo contenga elementi

¹ L. GENGHINI, *La forma degli atti notarili*, CEDAM, 2009.

² Studio del CNN n. 5876/C del 2005.



essenziali dell'atto, eventualità quest'ultima che giustificerebbe, per ragioni di carattere sostanziale, l'avvicinamento dell'allegato all'atto notarile e la conseguente applicazione al primo delle norme disposte per il secondo.

Sul punto si segnala, peraltro, che anche la giurisprudenza si è espressa nel senso appena delineato³, sottolineando come sia la stessa legge notarile a regolare diversamente allegati ed atto notarile: dei primi, infatti, è possibile, ad esempio, omettere la lettura, eventualità non considerabile per l'atto notarile, sicchè non sarebbe eufemistico considerare le norme disposte in tema di atto notarile applicabili anche agli allegati del medesimo.

Milano, 30 marzo 2018

In Fede

Prof. Notaio GAM Trimarchi

Dott.ssa Valeria Zampaglione

³ Si vedano Tribunale di Firenze, 8 ottobre 1982, Corte d'Appello di Catania, 31 dicembre 1966 e Tribunale di Udine, 8 febbraio 1995.